



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione I civile

TRIBUNALE DI ROMA

3527 Sentenza

n. 1951 Cronologia

Rep 2928/11

Il Giudice Unico **Dott.ssa Angela Salvio** ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 83140 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2007

tra

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI, P. IVA 02120141003, con sede in Roma, Via Icilio, 7, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, Prof. Ernesto Landi, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Astolfo Di Amato, Alessio Di Amato, Eugenia Tomellini e Federica Fucito ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Nizza, 59, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione

Attore

contro

DEL TOMA Eugenio, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 282-284, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Russo Valentini, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Visco, come da procura a margine della comparsa di costituzione

Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato dott. Marco Benedetto e **MAURO Ezio**, nella qualità di direttore responsabile de "La Repubblica", elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari, 70, presso lo studio dell'Avv. Valeria Vacchini, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti

e

Convenuti

A.N.D.I.D. - Associazione Nazionale Dietisti - con sede in Tremestieri Etneo (CT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presidente del Consiglio Direttivo, dott.ssa Giovanna Cecchetto, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Anna Alberti ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 14, presso lo studio dell'Avv. Maria Teresa Barbantini, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario

Ordine Provinciale dei Medici- Chirurghi e degli Odontoiatri, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Mario Falconi, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caroleo ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà, 20, giusta delega a margine dell'atto di intervento ex art. 105 C.P.C.

Terzi intervenuti volontariamente ex art. 105 C.P.C.

oggetto : risarcimento danni da diffamazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ordine Nazionale di Biologi conveniva in giudizio il Prof. Eugenio Del Toma, il Dott. Ezio Mauro, nella qualità di direttore responsabile del supplemento "Salute" del quotidiano "La Repubblica" e la S.P.A. Gruppo Editoriale L'Espresso, editore del supplemento "Salute", lamentando il contenuto diffamatorio delle espressioni adoperate in due articoli a firma del Prof. Del Toma sul supplemento "Salute", il primo in data 10 maggio 2007 dal titolo: *"Se la dieta estiva diventa l'ultima spiaggia"*, contenente le seguenti affermazioni: *"...a parte gli stravaganti consigli degli amici non-medici e talvolta anche dei cosiddetti "nutrizionisti" non medici (Biologi, biochimici e farmacisti che, pur non abilitati dalla legge a prescrivere diete lo fanno) si può ottenere ancora qualcosa di utile, soprattutto di non dannoso"*, il secondo pubblicato in data 31 maggio 2007 dal titolo: *"Quando la dieta deve curare è un atto medico"*, in cui l'opinionista, tornando sul tema delle diete e dei professionisti abilitati a prescriberle affermava: *"pare che sia scivolato sulla buccia di banana delle competenze mediche che un vecchio decreto ministeriale (in particolare quello relativo al "tariffario" recante la disciplina degli onorari) riconosce o riconoscerebbe anche ai Biologi... una lettrice ha scritto a "Salute" che il Biologo nutrizionista può svolgere la sua professione "in totale autonomia senza la presenza del medico" Questa affermazione a mio parere contrasta con il buon senso, ancor prima che con altre fondamentali leggi sulla professione medica e quindi sull'esercizio abusivo della professione"*; che le espressioni adoperate contenevano affermazioni non corrispondenti al vero, siccome era proprio la legge ad attribuire ai biologi una competenza anche sulle tematiche nutrizionali ed erano lesive dell'onore e della considerazione sociale dei Biologi, su cui si lanciava l'ombra dell'esercizio abusivo della professione medica; chiedeva: accertare e dichiarare il contenuto diffamatorio dei due articoli indicati in danno della categoria dei Biologi, condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nella misura di € 279.000, 00 per quelli materiali e di € 1.000.000, 00 per i secondi; condannare i convenuti in solido alla riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47/1948, nella misura di € 300.000, 00 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia; ordinare alle parti soccombenti a loro spese la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più quotidiani, con vittoria di spese.

Si costituiva il Prof. Eugenio Del Toma e chiedeva in via pregiudiziale la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva dell'Ordine Nazionale dei Biologi rispetto alle domande avanzate in giudizio; nel merito, chiedeva il rigetto della domande, perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

Si costituivano la S.p.A. Gruppo Editoriale L'Espresso ed il Dott. Ezio Mauro e chiedevano, in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'Ordine dei Biologi; nel merito, rigettare le domande perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.

Si costituiva spiegando intervento volontario l'A.N.D.I.D. - Associazione Nazionale Dietisti -, sostenendo la posizione del convenuto Prof. Del Toma e chiedeva il

rigetto delle domande avanzate dall'Ordine Nazionale dei Biologi nei confronti dei convenuti , con vittoria di spese .

Inoltre , spiegava intervento volontario l'Ordine Provinciale dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma , in difesa della posizione del Prof. Del Toma e chiedeva il rigetto delle domande , con vittoria di spese .

Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma C.P.C. ; successivamente , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.5.2010 ; ivi veniva prodotto il parere del Ministero della Salute del 15 dicembre 2009 concernente le “ Competenze del biologo in materia di nutrizione” e le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione , con l'assegnazione dei termini ex art. 190 C.P.C. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'Ordine Nazionale dei Biologi , in quanto deve ritenersi che l'ordine professionale sia una formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'uomo ex art. 2 Cost. e titolare di un autonomo diritto all'onore ed alla reputazione nei riguardi di offese che riguardino indiscriminatamente tutti i professionisti appartenenti ad una categoria professionale e che riverberano i loro effetti anche sulla onorabilità personale di ciascun appartenente alla categoria professionale

Nel merito la domanda è infondata

Le espressioni censurate dall'attore , contenute nei due articoli oggetto di causa a firma del Prof. Del Toma , vanno inserite nell'intero contesto degli articoli stessi , pubblicati a ridosso dell'estate 2007 , periodo in cui appare molto sentita nei lettori la problematica dello smaltimento dei chili di troppo accumulati d'inverno ; negli articoli del 10 e 31 maggio 2007 , con toni pacati ed argomentazioni chiare e scientificamente non contestabili , l'autore , noto esperto della materia , ha espresso la propria autorevole opinione sulla cattiva pratica delle diete estive “ lampo” e non controllate fornendo alcuni consigli di buon senso e sulla dieta come atto curativo .

L'ONB ha dedotto la non veridicità di quanto affermato che i biologi pur non abilitati a prescrivere diete , lo fanno , e la diffamatorietà della seguente risposta del Prof. Del Toma ad una lettera il cui contenuto è stato riportato nell'articolo del 31 maggio 2007 (“ *il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico*”) : “ *Questa affermazione a mio parere contrasta con il buon senso , ancor prima che con altre fondamentali leggi sulla professione medica e quindi sull'esercizio abusivo della professione*” .

Ritiene il Giudicante , quanto alla prima questione , che leggendo le norme citate dallo stesso attore che disciplinano le competenze dei biologi sulle tematiche nutrizionali - in particolare l'art. 3 lett. b della legge n. 396 del 24 maggio 1967 che attribuisce ai biologi “*la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*” , le previsioni contenute nel D.M. n. 362/1993 che attribuisce ai biologi la “*determinazione della dieta ottimale individuale in relazione ad accertate condizioni fisio- patologiche ... la determinazione delle diete ottimali*



per mense aziendali , collettività , gruppi sportivi ecc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche di soggetti (età , sesso , tipo di attività)... la determinazione di diete speciali per particolari condizioni patologiche in ospedali , nosocomi ...) e le disposizioni contenute nel D.P.R. 328/ 2001 , in nessun passaggio si rinviene l'attribuzione specifica della "prescrizione" della dieta , ma il linguaggio adoperato attiene ad attività di elaborazione e di descrizione della dieta , conseguente ad un accertamento preventivo delle condizioni fisio - patologiche effettuate evidentemente dal medico ; la tesi sostenuta dal Prof Del Toma appare , invero, plausibile sulla base della lettura della normativa attributiva delle competenze in materia nutrizionale a diverse categorie professionali , che cioè la "prescrizione" per sottoporsi ad una dieta sia un atto di competenza del medico , che presuppone la visita medica , un'attività di anamnesi , di analisi delle condizioni cliniche e patologiche del soggetto , di diagnosi e valutazione medica di cura con indicazione della dieta , mentre ciò che rientra nella descrizione della dieta , cioè la predisposizione materiale degli alimenti e delle porzioni è anche di competenza del biologo nutrizionista .

Riguardo al secondo punto di doglianza , va osservato che le espressioni adoperate dal Prof. Del Toma sono la manifestazione di una opinione soggettiva manifestata con toni pacati e garbati , senza riferimenti specifici al comportamento dei biologi e senza accuse od attacchi , come tale percepibile dal pubblico dei lettori , e corroborata dall'ampio riferimento alle fonti del ragionamento posto alla base della tesi espressa che "la dieta che deve curare è sempre un atto medico" - la relazione del Prof. Bacci al Convegno dell'ADI di Orvieto 1997 - e con lo specifico auspicio di un intervento di precisazione del Ministero della Salute , quindi , con la manifestazione di una apertura intellettuale per ogni diverso apporto dirimente da parte dell'autorità preposta , in un campo non definito con chiarezza dalle norme esistenti

Devesi , pertanto , affermare che non sussiste la diffamazione nelle espressioni censurare perché esse rispondono ad una razionale e legittima interpretazione dei dati normativi così come esistenti e perché l'opinione sostenuta rientra nella espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero , di opinione e di critica su fatti che interessano il pubblico ed effettuata con modalità espositive civili e rispettose.

Va , inoltre , osservato , per quanto irrilevante in ordine alla presente decisione , stante quanto sopra affermato , che nelle more del processo sulla problematica delle "Competenze del biologo in materia di nutrizione" è intervenuto il parere del Ministro della Salute del 15 dicembre 2009 che sembra dare una soluzione alla questione nel senso della tesi sostenuta dal Prof. Del Toma negli articoli oggetto di causa , attribuendo la competenza alla prescrizione delle diete solo al medico , mentre il biologo può solo elaborare e determinare diete (non prescrivere) sia nei confronti di soggetti sani , sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia , solo previo accertamento delle condizioni fisio- patologiche effettuate dal medico chirurgo, con competenza , altresì, per il biologo ad " autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un

miglioramento del proprio "benessere", quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione" – che è sempre cosa diversa dalla prescrizione della dieta come atto curativo che rimane sempre una attribuzione esclusiva del medico - .

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei convenuti .

Riguardo , invece , ai soggetti intervenuti volontariamente a sostegno della posizione del convenuto Del Toma , sussistono giusti motivi per poter disporre la compensazione delle spese processuali .

P. Q. M.

Il Giudice Unico , definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , eccezione e deduzione disattesa , così provvede :

- respinge la domanda e condanna l'Ordine Nazionale dei Biologi al pagamento delle spese processuali , a favore dei convenuti , che liquida, riguardo al Prof. Eugenio Del Toma , in complessivi € 10.000 , 00, di cui € 200 , 00 per spese , € 7.000 , 00 per onorari ed € 2.800, 00 per competenze , oltre spese generali , IVA e CPA e in favore dei convenuti S.p.A. Gruppo Editoriale L'Espresso e dott. Ezio Mauro in complessivi € 10.000 , 00 , di cui 200, 00 per spese , € 7.000, 00 per onorari ed € 2.800, 00 per competenze , oltre spese generali , IVA e CPA ;

- compensa le spese di lite riguardo alla posizione degli intervenuti in causa .

Roma 7 gennaio 2011 .

IL CANCELLIERE
Della Corte d'Appello

Il Giudice Unico

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

REG. R. 1.8 FEB. 2011.



1.8 FEB. 2011